



Regolamento della Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS)

Versione 02/07.23

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24/07/2023



Art. 1

Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento, definito coerentemente con le disposizioni vigenti:
 - D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, art. 12, comma 3.
 - L. n. 240 del 2010, articolo 2, comma 2 lettera g.
 - D.Lgs. n. 19/2012, articolo 13.
 - D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 e s.m.i.
 - ANVUR “Modello di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari” dell’8 settembre 2022.
 - ANVUR “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari – Linee guida per il sistema di assicurazione della qualità negli atenei” del 12 ottobre 2022.

disciplina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della Commissione Paritetica Docenti Studenti, denominata CPDS. Il presente regolamento diviene operativo dalla data di relativa adozione con Decreto rettorale.

Art.2

Competenze e funzioni

1. La CPDS esercita le seguenti funzioni:
 - attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui al precedente comma;
 - formulazione di pareri sull’attivazione e sulla disattivazione dei Corsi di Studio (CdS);
 - formulazione di pareri sui regolamenti e gli ordinamenti dei CdS;
 - formulazione di pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e agli obiettivi specifici dei corsi di studio;
 - formulazione di pareri sull’attività didattica svolta dai CdS.

Art.3

Composizione, nomina e durata del mandato

1. La CPDS è costituita da un numero pari di componenti, la metà dei quali è designata dal Dipartimento, fra i professori e ricercatori di ruolo o a tempo determinato, mentre l’altra metà, fra i Rappresentanti degli Studenti.
2. Il numero dei docenti è pari a uno per ogni CdS, sia triennale che magistrale. Nel caso in cui siano presenti più curricula nel CdS, il numero dei docenti può essere elevato in numero uguale a quello dei curricula, comunque sempre in accordo di quanto previsto al comma1. Tra i componenti docenti, almeno uno deve essere un professore di ruolo, di prima o di seconda fascia.



3. Il numero dei rappresentanti degli studenti è pari a uno per ogni CdS, sia triennale che magistrale. Nel caso in cui siano presenti più curricula nel CdS, il numero degli studenti può essere elevato in numero uguale a quello dei curricula, comunque sempre in osservanza di quanto previsto al comma 1. La commissione è composta da docenti e studenti afferenti a ciascun corso di studio in numero proporzionale alla numerosità dei relativi iscritti
4. I componenti della CPDS sono nominati con decreto del Rettore.
5. I componenti della CPDS restano in carica tre anni. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti si provvede alla loro sostituzione. La scadenza del nuovo componente rimane quella originaria del componente sostituito.
6. I componenti della CPDS sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Art. 4

Ineleggibilità e incompatibilità delle cariche

1. Il ruolo di componente della CPDS è incompatibile con quello di membro dei Gruppi di Riesame/AQ dei CdS o di Coordinatore di Corso di Studio.

Art.5

Insedimento della Commissione e nomina del Coordinatore

1. La prima riunione della CPDS successiva alla nomina è convocata dal Direttore del Dipartimento per l'insediamento dell'Organo e la designazione del Coordinatore. Le successive riunioni sono convocate dal Coordinatore.
2. Il Coordinatore è designato dalla Commissione al proprio interno ed è scelto fra la componente docente.
3. Il Coordinatore della CPDS la rappresenta e svolge compiti di indirizzo generale dell'attività, stabilendone modi, tempi e priorità di svolgimento. Ne sottoscrive gli atti ufficiali, definisce le forme di collegamento e di collaborazione tra la Commissione, il Dipartimento e gli altri Organi di Ateneo.

Art.6

Convocazione e modalità di funzionamento

1. Il Coordinatore convoca i singoli componenti almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione, salvo casi di urgenza che impongano un termine più breve o decisioni di aggiornamento e/o di auto-convocazione al termine di ogni seduta. La richiesta di convocazione può provenire altresì da almeno un quinto dei componenti e la convocazione deve essere effettuata entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
2. In caso di impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti della CPDS, questi devono darne tempestiva e preventiva comunicazione al Coordinatore. Qualora uno dei componenti si renda assente ingiustificato a più di tre riunioni consecutive dell'Organo, il Coordinatore potrà chiedere al Consiglio di Dipartimento che siano avviate le procedure della sostituzione con un altro componente della medesima categoria (docente o studente).
3. La CPDS può riunirsi per via telematica (in audio-conferenza o in videoconferenza) o in presenza.



4. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni della Commissione vengono prese a maggioranza.
5. Tutte le attività delle CPDS richiedono un impegno distribuito lungo tutto l'arco dell'anno; esse svolgono, pertanto, una continua attività di raccordo con i CdS che trova la propria formalizzazione in riunioni da convocare almeno 3 volte l'anno.
6. Dell'esito di ciascuna riunione è redatto il verbale, anche in forma riassuntiva, che il Coordinatore provvede a trasmettere ai Presidenti o Coordinatori dei CdS, al Dipartimento e agli Organi di competenza in relazione agli argomenti trattati.
7. Annualmente, la CPDS redige una Relazione, articolata per CdS, che prende in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento all'efficacia delle strutture didattiche, agli esiti delle rilevazioni delle opinioni degli studenti, ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo professionale nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS. La Relazione è recepita dal Dipartimento, trasmessa al NdV, al PQA e caricata in piattaforma SUA-CdS entro il 31 dicembre di ogni anno.